

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Ogni cittadino maggiorenne può presentare al posto dei certificati richiesti una autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato. Per il cittadino minorenni l'autocertificazione deve essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con una qualsiasi pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio e/o con i privati che decidono di accettarla. L'autocertificazione non può essere utilizzata per presentare atti o documenti all'autorità giudiziaria, né per sostituire certificazioni sanitarie e veterinarie, certificati di conformità CE e certificati di marchi e brevetti.

Con le autocertificazioni si possono sostituire in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti dati, stati o fatti:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categorie di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo ;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivente a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Iter Procedurale

Le autocertificazioni si presentano direttamente alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi su un foglio di carta semplice, al posto dei certificati (non è necessario recarsi agli uffici comunali).

La firma non deve essere autenticata.

Per facilitare la procedura all'utente, l'ufficio cui è destinata l'autocertificazione potrebbe fornire un fac-simile del modulo.

Se il documento non viene consegnato personalmente all'ufficio che lo ha richiesto allegare all'autocertificazione sempre la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Chi può fare l'autocertificazione

- cittadini italiani
- cittadini della comunità europea
- cittadini extracomunitari residenti e non in Italia muniti di permesso di soggiorno valido relativamente a dati e fatti che possono essere verificati da soggetti pubblici e privati italiani

Costo:

nessun costo

Responsabilità di chi autocertifica

- Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti.
- Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato